CAMERA DEI DEPUTATI N. 1972-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **ROCCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

nella seduta del 17 dicembre 1955

Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda

Presentata alla Presidenza il 1° febbraio 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Venendo, col 31 dicembre 1955 a scadenza, per gli immobili adibiti ad albergo, il vincolo di destinazione in atto dal 1921 e, da ultimo, previsto nella legge 5 aprile 1952, nonché quello relativo al blocco delle locazioni, in atto dal 1934 e da ultimo prorogato con la legge 29 maggio 1951, n. 358, il Governo ha ritenuto necessario emettere il 17 dicembre 1955 un decreto-legge che proroga tali vincoli al 30 aprile 1956.

Di tale decreto, presentato nei termini per la conversione, si comprende la necessità e l'urgenza, quando si pensi che non fosse nell'attesa e nella previsione di alcuno, per motivi ovvii, la cessazione di tali vincoli con la fine dell'anno decorso, tanto più che apposita proposta presentata dal senatore Braschi ed approvata dal Senato — ed ora in corso di esame alla Camera — ne prevede la proroga fino all'anno 1962.

Il Governo ha inteso perciò di evitare, col suo intervento, che venisse a formarsi un periodo di carenza legislativa in una materia già regolata e nel prossimo futuro certamente da regolarsi ancora con norme speciali di carattere contingente.

Riconoscendosi perciò l'opportunità del decreto, non può negarsene la conversione che il Governo richiede.

ROCCHETTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione e locanda.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.